

FOCUS INAIL INFORTUNIO SUL LAVORO DA CONTAGIO COVID-19



Infortunio da contagio

L'INAIL riconosce infortunio sul lavoro a tutti i lavoratori contagiati da Covid-19.

Nel momento in cui i lavoratori sono positivi al test da COVID-19 viene inoltrata la denuncia all'INAIL, i datori di lavoro hanno l'obbligo della comunicazione d'infortunio allo stesso ente ed è inteso l'obbligo del medico certificatore dell'infortunio di trasmettere il certificato all'Istituto.



Infortunio pre-tampone

E' da ritenersi infortunio sul lavoro anche il periodo precedente di astensione al lavoro per sintomatologia da COVID-19.



Dipendenti Pubblici e Privati

- Si amplia il riconoscimento d'infortunio sul lavoro per contagio da covid-19 per tutti i lavoratori, **PUBBLICI** e **PRIVATI**.
- Sono destinatari **TUTTI** di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati.
- Operatori sanitari e tutte le altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza.
- Si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.



Rendita superstiti

Nel caso di decesso del lavoratore, spetta ai familiari una **rendita ai superstiti**.

Consistente in una prestazione economica erogata agli eredi dei lavoratori deceduti a causa di un infortunio o una malattia professionale contratta sul luogo di lavoro.

La rendita INAIL è una prestazione prevista ai fini del risarcimento del danno patito dal lavoratore per esposizione alla contrazione di malattie sul luogo di lavoro.



Infortunio in itinere

Si considera infortunio in itinere per i contagiati nel percorso **casa-lavoro**. L'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.



Per informazioni e/o chiarimenti:

La Segreteria Nazionale, in collaborazione con l'**Ital Nazionale**, ha attivato uno sportello per ogni delucidazione necessaria in materia INAIL, contattare:

E-mail: antonio.duranti@uilfpl.it





L'infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un infortunio?

L'infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un infortunio? Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce che l'infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell'equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall'azione del nuovo Coronavirus.

Quali sono le modalità di riconoscimento dell'infortunio da nuovo Coronavirus?

Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto "rischio specifico", vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l'ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, cosa si deve fare?

Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell'art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all'Inail il certificato di infortunio.

Tra le altre categorie con rischio specifico rientrano gli operatori socio-sanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)?

Queste categorie, in parte già esplicitate nell'elenco esemplificativo proposto nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, rientrano appieno tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di esposizione professionale, quindi sono lavoratori a rischio anche tutti gli operatori di Rsa.

Da quando parte la tutela Inail?

La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all'epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela Inail copre l'intero periodo di quarantena.

Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione semplice?

Rientrano appieno nell'assunto di rischiosità specifica, per la quale l'accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari. Nell'attuale situazione pandemica, questo rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza: lavoratori che operano in front-office, personale non sanitario operante all'interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc... Questo elenco, anticipato anche nella circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale.

La tutela Inail opera anche per altri lavoratori?

Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l'assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest'ultimo sarà ispirato all'ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?

Sì, l'infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest'ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento l'accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell'esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.

Chi tutela la quarantena?

Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall'Istituto. La tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps.